



Consiglio della Regione Emilia-Romagna

172^ seduta della VII Legislatura

Estratto dal resoconto integrale della seduta notturna del 6 marzo 2003.

Presiede il vicepresidente del Consiglio regionale Daniele Alni, indi il presidente Antonio La Forgia.

Segretari: Rosalia Amato e Marcello Bignami.

* * * * *

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1) AIMI Enrico | 21) LA FORGIA Antonio |
| 2) ALNI Daniele | 22) LODI Vittorio |
| 3) AMATO Rosalia | 23) LOMBARDI Marco |
| 4) BABINI Luisa | 24) LORENZI Franco |
| 5) BALLARINI Giovanni | 25) MAJANI Anna |
| 6) BARTOLINI Silvia | 26) MARRI Maria Cristina |
| 7) BERETTA Nino | 27) MASELLA Leonardo |
| 8) BERTELLI Alfredo | 28) MATTEUCCI Fabrizio |
| 9) BIGNAMI Marcello | 29) MAZZA Ugo |
| 10) BORGHI Gianluca | 30) MEZZETTI Massimo |
| 11) BOSI Mauro | 31) MUZZARELLI Gian Carlo |
| 12) CAMPAGNOLI Armando | 32) NERVEGNA Antonio |
| 13) COTTI Lamberto | 33) PARMA Maurizio |
| 14) DELCHIAPPO Renato | 34) PINI Graziano |
| 15) DELRIO Graziano | 35) RIDOLFI Rodolfo |
| 16) FILIPPI Fabio | 36) RIVI Gian Luca |
| 17) FRANCESCONI Luigi | 37) SABBI Bruno Carlo |
| 18) GIACOMINO Rocco Gerardo | 38) VARANI Gianni |
| 19) GILLI Luigi | 39) ZANCA Paolo |
| 20) GNASSI Andrea | 40) ZANICHELLI Lino |

Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta il consigliere Canè, gli assessori Bastico e Tampieri.

Sono, inoltre, assenti i consiglieri Guerra, Leoni, Salomoni, Tassi, Villani, il vicepresidente Dragotto, il presidente della Giunta Errani.

Oggetto n. 3798: L.R. n. 40 del 2002 art. 3, comma 2. Criteri e modalità per la destinazione dei contributi (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale). (Proposta della Giunta regionale in data 20 gennaio 2003, n. 45)

Progr. n. 462

Oggetto n. 3798: L.R. n. 40 del 2002 art. 3, comma 2. Criteri e modalità per la destinazione dei contributi (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale).
(Proposta della Giunta regionale in data 20 gennaio 2003, n. 45)

Prot. n. 3117

Il Consiglio

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 45 in data 20 gennaio 2003, con cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa su criteri e modalità per la destinazione dei contributi di cui al comma 2 dell'art. 3 della l.r. n. 40 del 2002 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale);

Preso atto:

- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla commissione consiliare "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro", in sede preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 1216 in data 3 febbraio 2003,
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione di Consiglio;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 ed in particolare:

- il comma 2 dell'art. 3 che prevede che il Consiglio regionale approvi, su proposta della Giunta regionale, un atto di programmazione che definisca criteri generali, priorità e modalità applicative, relativi alle agevolazioni previste dalla legge stessa;
- il comma 3 dell'art. 3 che prevede che la Giunta regionale, ai fini della predisposizione dei criteri di cui al comma 2, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, attivi procedure di consultazione con le Province e le Associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale;

Dato atto che le procedure previste al comma 3 dell'art. 3, sono state attivate ed hanno portato alla realizzazione di diversi incontri con i rappresentanti delle Province e delle Associazioni di categoria più rappresentative a livello

regionale;

Ritenuto, alla luce dei principi contenuti nella nuova normativa e visti i risultati delle procedure di consultazione, di avere corrisposto alle esigenze di rinnovamento della politica turistica regionale sia per quanto riguarda gli aspetti relativi alle tematiche della programmazione, della gestione amministrativa, sia della determinazione di priorità nonché al perfezionamento degli obiettivi, per tendere ad una sempre più efficace innovazione dell'offerta turistica regionale;

Ritenuto pertanto di proporre all'approvazione del Consiglio regionale il documento allegato, che forma parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto altresì che, con successivi atti, la Giunta regionale potrà provvedere all'emanazione di modalità e procedure tecnico-amministrative relative alla gestione e monitoraggio dei finanziamenti erogati;

Dato atto, inoltre, che in data 17 gennaio 2003, il testo dei presenti Criteri è stato trasmesso alla Conferenza Regione e Autonomie locali, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) e che in data 10 febbraio 2003 la stessa Conferenza ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 3/99;

Previa votazione palese, mediante apparecchiatura elettronica, che dà il seguente risultato:

presenti	n. 34
assenti	n. 16
voti favorevoli	n. 25
voti contrari	n. 1
voti nulli	n. --
astenuti	n. 8

d e l i b e r a

di approvare il documento "L.R. n. 40 del 23 dicembre 2002 art. 3 comma 2". Criteri e modalità per la destinazione dei contributi, riportato in allegato e facente parte integrante del presente atto.

**"L.R. N. 40 DEL 23 DICEMBRE 2002 ART. 3 COMMA 2".
CRITERI E MODALITÀ PER LA DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI**

A) - CRITERI GENERALI

- A.1 finalità
- A.2 settori e aree di interesse turistico
- A.3 indicazione sulle priorità

B) - INTERVENTI PREVISTI DAL TITOLO II DELLA L.R. 40/2002
(funzioni attribuite alle Province e aspetti organizzativi)

B.1 - CRITERI PROVINCIALI
(contenuti - adozione e pubblicazione)

B.2 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI FONDI REGIONALI ALLE PROVINCE

B.3 - PROGRAMMI PROVINCIALI

- B.3.1 - presentazione delle domande, contenuti, adozione e pubblicazione, attività sostitutiva, banche dati.
- B.3.2 - soggetti ammissibili, criteri e modalità per l'assegnazione e la erogazione delle agevolazioni
- B.3.3 - tipologie di interventi finanziabili:
 - B.3.3.1-interventi a sostegno delle attività ricettive e turistico ricreative
 - B.3.3.2-interventi a sostegno del turismo montano
 - B.3.3.3-interventi a sostegno del termalismo
- B.3.4 - interventi e spese non ammissibili
- B.3.5 - termini per la realizzazione e la rendicontazione degli interventi
- B.3.6 - importi minimi e massimi di spesa per ambiti di intervento
- B.3.7 - forma e percentuale del contributo

C) - INTERVENTI PREVISTI DAL TITOLO IV DELLA L.R. 40/2002

C.1 Criteri per l'erogazione di contributi a Consorzi-fidi e Cooperative di Garanzia

- C.1.1 Beneficiari
- C.1.2 Requisiti
- C.1.3 Termine e modalità di Presentazione delle Domande di Contributo
- C.1.4 Percentuali di riparto e misura dei contributi
 - contributi a fondo di garanzia (in conto capitale)
 - contributi a fondo per interessi

C.2 Agevolazioni concedibili a soci e associati

C.2.1 Contributi sotto forma di garanzia

C.2.2 Contributi per l'abbattimento degli interessi

C.2.3 Aree di intervento e tipologia degli interventi ammissibili

C.2.3.1 tipologie di interventi

C.2.3.2 aree di intervento e priorità

C.2.3.3 importi minimi e massimi

C.2.3.4 termini per la realizzazione dell'intervento

C.3 VIGILANZA, BANCA DATI, OBBLIGHI U.E.

C.3.1 Vigilanza

C.3.2 Vincolo di destinazione

C.3.3 Obblighi U.E.

D) REVOCHE - VINCOLO DI DESTINAZIONE - CONTROLLI E SANZIONI

D.1 REVOCHE

D.2 VINCOLO DI DESTINAZIONE

D.3 CONTROLLI E SANZIONI

Allegato 1

Definizione di piccola e media impresa (estratto dalla raccomandazione 96/280/CE - riportato nell'allegato A del Regolamento CE 70/01)

Allegato 2

Regolamento previsto alla lettera d) comma 1 dell'art. 5 della l.r. 40/2002.

A) - CRITERI GENERALI

A.1 Finalità

La Regione Emilia-Romagna, per favorire lo sviluppo dell'economia turistica del suo territorio, destina contributi per l'attuazione di interventi previsti ai sensi della l.r. 40/2002 finalizzati:

- 1) all'incremento della competitività delle aziende turistiche anche in termini di qualità con conseguente qualificazione dell'offerta turistica nel suo complesso, nei confronti dei sistemi turistici concorrenti sia nazionali che internazionali;
- 2) ad accrescere la produttività delle aziende ricettive turistiche esistenti mediante miglioramenti qualitativi ed organizzativi;
- 3) a diversificare ed arricchire l'offerta turistica regionale, anche al fine di ampliare l'arco stagionale di attività;
- 4) al risparmio energetico e allo sviluppo del turismo sostenibile ed eco-compatibile;
- 5) a sviluppare nuove occasioni di lavoro, sia imprenditoriale che dipendente;
- 6) ad incentivare la creazione di gruppi di aziende associate, caratterizzate da obiettivi comuni (club di prodotto, catene connotate da specifici marchi, franchising, etc.), anche in rapporto alla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28);
- 7) a migliorare la qualità urbana ed ambientale delle aree turistiche per valorizzare la qualità dell'accoglienza.

A.2 SETTORI E AREE DI INTERESSE TURISTICO

Le agevolazioni sono indirizzate alla realizzazione di interventi a sostegno della riqualificazione dell'offerta turistica regionale rivolti:

- al sostegno delle attività ricettive e turistico-ricreative
- al sostegno del turismo montano
- al sostegno del termalismo

che concorrono allo sviluppo dei seguenti comparti dell'economia turistica regionale:

- a) Mare e Costa Adriatica
- b) Città d'arte, cultura e affari
- c) Appennino e Verde
- d) Terme e benessere

A.3 INDICAZIONE SULLE PRIORITA'

Nella definizione delle priorità, le Province dovranno tenere conto delle seguenti indicazioni per l'individuazione degli interventi da incentivare:

- interventi di ristrutturazione e riqualificazione di strutture ricettive esistenti, in particolare nell'area costiera;
- interventi che incentivino il risparmio energetico, il turismo sostenibile ed eco-compatibile;
- interventi che scaturiscano da intese formalizzate fra soggetti pubblici e/o privati che tendano a valorizzare le peculiarità turistiche del territorio;
- interventi che garantiscano significativo raccordo, complementarietà ed integrazione con altri progetti di valorizzazione turistica, già realizzati o in corso di realizzazione, attuati con finanziamenti di operatori privati e/o di Enti pubblici o dalla Regione stessa anche tramite finanziamenti derivanti da altre leggi;
- interventi proposti da Enti pubblici o imprese, da attuarsi in aree di confine tra i diversi territori o che hanno una significativa ricaduta a livello turistico su una vasta area;
- interventi riguardanti nuove strutture o interventi relativi a stralci funzionali che costituiscono il completamento di iniziative già realizzate, aumentando significativamente la valenza turistica dell'intervento complessivo;
- interventi che riguardino significativi incrementi della capacità ricettiva, con riferimento alle caratteristiche dei comparti cui si riferiscono;
- iniziative tese a recuperare strutture, che siano testimonianza ed espressione di presenze e culture tradizionali dei luoghi, da utilizzare per l'espletamento dei servizi di completamento dell'offerta turistica, in particolare nelle aree appenniniche ed in generale nell'entroterra;

- iniziative riguardanti interventi di implementazione di sistemi informatici "innovativi" e di sistemi per l'e-commerce;
- interventi riguardanti l'adeguamento alle nuove normative in materia di tutela della salute nei luoghi pubblici (antifumo, ...).

B) - INTERVENTI PREVISTI DAL TITOLO II DELLA L.R. 40/2002

Interventi a sostegno delle attività ricettive e turistico ricreative, interventi a favore del turismo montano e a favore del termalismo.

Funzioni attribuite alle Province e aspetti organizzativi

Alle Province è attribuita la funzione amministrativa di gestione dei contributi a imprese, enti pubblici e associazioni senza scopo di lucro riguardanti le attività ricettive e turistico-ricreative nelle aree di interesse turistico del territorio regionale; sono inoltre previsti finanziamenti specifici riguardanti il territorio montano ed il settore del termalismo.

Accanto all'attribuzione di funzioni amministrative, alle Province è demandata, sentiti gli Enti locali interessati, secondo la l.r. 3/1999, una funzione programmatica da espletarsi mediante la realizzazione di criteri provinciali che permettano la definizione dei programmi provinciali di incentivazione nel rispetto delle realtà e delle peculiarità territoriali.

B.1 - CRITERI PROVINCIALI

Contenuti

Ciascuna Provincia definirà, nel quadro generale dei presenti criteri e sulla base della propria programmazione turistica, i propri ulteriori criteri, definendo:

- obiettivi strategici;
- priorità riguardanti i settori e gli ambiti di rilevanza turistica, i Comuni in essi ricompresi ed altri eventuali Comuni considerati dalla Provincia di importanza turistica;
- tipologie di intervento prioritarie per i diversi settori.

Nel medesimo provvedimento la Provincia indicherà quali eventuali ambiti presentano deboli caratteristiche strutturali, organizzative ed economiche in conseguenza delle quali si prevede di attivare specifiche politiche di sostegno, mirate alla riqualificazione ed al rilancio degli stessi.

Nello stesso atto la Provincia definirà le modalità procedurali per accedere ai contributi da parte dei soggetti beneficiari e, in generale, tutti gli aspetti non disciplinati dai presenti criteri.

Tempi e modalità per l'adozione e la pubblicazione

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dei presenti criteri le Province adotteranno, con atto formale, i criteri provinciali.

Eventuali modifiche dei criteri provinciali, per i bandi successivi, dovranno essere approvate entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento e pubblicate sul B.U.R. prima della chiusura dei bandi.

Ai criteri provinciali dovranno essere allegati gli schemi di domanda per i soggetti privati e pubblici, con l'elenco della documentazione da allegare ai fini dell'istruttoria tecnico-amministrativa.

Gli atti provinciali dovranno essere trasmessi alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Turismo e Qualità Aree turistiche, che ne curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

B.2 - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI FONDI REGIONALI ALLE PROVINCE

La Giunta della Regione Emilia-Romagna, ad avvenuta approvazione della Legge regionale di Bilancio di previsione dell'anno di riferimento, provvederà con propria deliberazione a ripartire alle Province le risorse nel modo seguente:

- il 30% da ripartire con le seguenti modalità:
 - una quota pari al 10% ripartito in parti uguali fra le Province di PC, PR, RE, MO, BO e FO-CE, con consistente presenza di territorio montano;
 - una quota pari all'8% in base alla media percentuale degli arrivi di curandi negli stabilimenti termali e del fatturato annuale degli stabilimenti stessi per Provincia;
 - l'ulteriore quota pari al 12% ripartita in parti uguali fra tutte le Province;
- la rimanente quota del 70% suddivisa tra le Province con le seguenti modalità: parametri turistici che risultano dalle medie delle aliquote percentuali di presenze e capacità ricettiva alberghiera ed extralberghiera (intesa come presenze in campeggi e villaggi turistici, agriturismi, rifugi alpini, ostelli, nonché presenze in case e appartamenti per vacanze per una quota massima del 50%). Tali dati saranno desunti dall'ultima rilevazione regionale dei dati provinciali ai fini Istat.

B.3 - PROGRAMMI PROVINCIALI

B.3.1 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI E PUBBLICI

In sede di prima applicazione dei presenti criteri, il termine di presentazione delle domande è fissato in 60 giorni dalla data di pubblicazione dei criteri provinciali sul B.U.R.

Per gli anni successivi le domande dovranno essere presentate tra il 1° marzo ed il 30 aprile di ogni anno.

CONTENUTI

Nell'ambito del budget complessivo assegnato ogni Provincia, in sede di formulazione delle graduatorie provinciali, dovrà individuare delle quote minime da assegnare a favore della montagna e degli ambiti termali, ove presenti nel territorio provinciale, non inferiori alle percentuali determinate in sede di ripartizione regionale. Tali vincoli non si applicano in caso di carenza di richieste ammissibili.

Nell'ambito del budget complessivo assegnato, ciascuna Provincia dovrà destinare una quota pari ad almeno il 75% agli interventi realizzati da imprese.

Il programma provinciale dovrà inoltre contenere:

- le graduatorie per i diversi settori di intervento secondo l'ordine di priorità che ciascuna Provincia avrà indicato, suddivise tra imprese ed enti pubblici comprese le associazioni;
- l'elenco delle domande ritenute inammissibili con le relative motivazioni.

Dovranno essere inoltre riportate:

- l'indicazione dei soggetti beneficiari (come da certificato della Camera di Commercio per le imprese);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'importo preventivato dell'intervento, quello ammesso e quello relativo al contributo con l'indicazione della percentuale;
- il regime del contributo assegnato.

TEMPI E MODALITA' PER L'ADOZIONE E LA PUBBLICAZIONE

In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di contributo, le Province competenti trasmettono

alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Turismo e Qualità Aree turistiche - il provvedimento di approvazione del programma provinciale.

Entro il 31 luglio di ogni anno a partire dal 2004, le Province trasmettono alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Turismo e Qualità Aree turistiche - il provvedimento di approvazione del programma provinciale.

I programmi provinciali sono pubblicati sul B.U.R. Le graduatorie relative alle imprese hanno una validità di 12 mesi dalla loro pubblicazione, quelle relative a soggetti pubblici 18 mesi.

A seguito della trasmissione degli atti di approvazione del programma provinciale e della trasmissione alla Regione dei dati completi dei beneficiari dei programmi, riguardanti il primo inserimento nell'ambito della banca dati regionale, sarà erogato alle Province un acconto del 50% dell'importo complessivo del programma.

Nel caso in cui una Provincia non coprisse tutta la quota assegnata per mancanza di interventi ritenuti ammissibili, la cifra residua sarà utilizzata e ripartita per finanziare progetti inseriti nelle graduatorie di altre Province.

A seguito della liquidazione da parte delle Province del primo 40%, potrà essere richiesto un ulteriore acconto per il proseguimento del programma dell'ulteriore 30%. L'erogazione dell'ulteriore acconto è subordinato all'invio dei dati necessari all'aggiornamento della Banca dati regionale.

Qualora una provincia si trovasse nella condizione di non disporre dei fondi per poter erogare i contributi a fronte di atti di liquidazione già emessi, la Provincia stessa potrà chiedere che le sia erogato un secondo acconto di importo superiore al 30%.

Nel caso in cui la Provincia abbia già ottenuto il secondo acconto ma si trovi nella condizione di dover anticipare delle risorse a fronte di atti di liquidazione già emessi, potrà fare richiesta di un ulteriore acconto pari alla somma occorrente.

L'erogazione a saldo dell'ulteriore 20% da effettuarsi a chiusura dei programmi, sempre in base all'importo effettivo delle liquidazioni effettuate, dovrà essere accompagnata da una relazione conclusiva e sarà subordinato alla trasmissione dei dati da inserire nella banca dati regionale.

E' data facoltà alla Giunta regionale di intervenire, con propri atti, per regolamentare diversamente il presente paragrafo, al verificarsi di nuove esigenze conseguenti all'applicazione delle procedure indicate.

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI

Le Province dovranno assicurare il monitoraggio sugli interventi finanziati e sottoporre ad un controllo a campione almeno il 5% degli interventi ultimati e rendicontati previsti nel programma provinciale.

B.3.2 - SOGGETTI AMMISSIBILI E CRITERI E MODALITÀ PER LA ASSEGNAZIONE E LA EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Possono fare domanda:

- 1) Imprese singole od associate, escluse le associazioni temporanee di imprese.
- 2) Enti locali territoriali e loro forme associative, altri Enti Pubblici.
- 3) Associazioni e persone giuridiche private a carattere non commerciale.
- 4) Centri di servizio e di assistenza tecnica, promossi dall'associazionismo economico e sindacale delle imprese e cooperative turistiche.
I limiti e le indicazioni per la concessione dei contributi ai Centri di Servizio e di assistenza tecnica sono stabilite dal regolamento, inserito nell'allegato B dei presenti criteri, esclusivamente per gli interventi previsti al comma 2 dell'art. 6 della l.r. 40/2002.

Caratteristiche delle imprese:

Imprese singole od associate.

Tali soggetti, all'atto della sottoscrizione della domanda devono:

- essere regolarmente costituiti;
- essere iscritti al registro delle imprese (salvo ammissione con riserva);
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- operare nel pieno rispetto delle condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative della categoria.

Per poter accedere alla percentuale di contributo a favore delle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996, riportata per estratto nell'allegato 1 dei presenti criteri, dovrà essere prodotta da parte dell'impresa richiedente apposita dichiarazione in tale senso.

Ammissione con riserva

Nel caso di creazione di nuova impresa, l'iscrizione nel registro delle imprese dovrà essere effettuata entro 60 gg. dalla comunicazione di ammissione a contributo.

La domanda può essere presentata dal proprietario della struttura sulla quale si intende intervenire o dal gestore.

Domanda presentata dal gestore

Nel caso in cui la domanda sia presentata dal gestore, la stessa dovrà essere accompagnata dal nulla osta a firma del proprietario sotto forma di atto sostitutivo di notorietà od atto equipollente, nel quale lo stesso dichiara di:

- autorizzare il gestore ad intervenire sulla struttura;
- impegnarsi a sottoscrivere il vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 17 della l.r. 40/2002, qualora il contributo fosse concesso.

Nel caso in cui il proprietario non intenda impegnarsi a sottoscrivere il vincolo di destinazione, il gestore dovrà fornire una dichiarazione di impegno a sottoscrivere, come previsto nel paragrafo D), la garanzia fidejussoria sostitutiva.

Caratteristiche degli Enti pubblici

Enti locali territoriali e loro forme associative e altri Enti pubblici.

Nel caso in cui la domanda sia presentata da un Ente pubblico non proprietario della struttura sulla quale si interviene, la domanda dovrà essere accompagnata dal nulla osta a firma del proprietario, sotto forma di atto sostitutivo di notorietà od atto equipollente, nel quale lo stesso dichiara di autorizzare l'Ente pubblico ad intervenire sulla struttura.

L'ente beneficiario, inoltre, se non proprietario, dovrà dichiarare di avere la disponibilità del bene con titolo giuridicamente valido, per un periodo di sette anni dalla conclusione formale dei lavori. Nel caso l'ente beneficiario non abbia la disponibilità del bene per tale periodo il proprietario dovrà impegnarsi a sottoscrivere il vincolo di destinazione d'uso.

Caratteristiche delle Associazioni

Possono presentare domanda:

- le Associazioni iscritte al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) che operino senza scopo di lucro nel campo del turismo: tale condizione deve essere verificabile attraverso l'analisi dello statuto;

- altre Associazioni non iscritte al R.E.A purché l'intervento sia frutto di convenzioni, accordi di programma pluriennali con Enti locali territoriali.

Nel caso in cui non sia presentata dal proprietario della struttura sulla quale si interviene, la domanda dovrà essere accompagnata dal nulla osta a firma del proprietario, sotto forma di atto sostitutivo di notorietà od atto equipollente nel quale lo stesso dichiara:

- l'autorizzazione ad intervenire sulla struttura;
- l'impegno a sottoscrivere il vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 17 della l.r. 40/2002 per il periodo stabilito, ove previsto, qualora il contributo fosse concesso.

Nel caso in cui il proprietario non intenda impegnarsi a sottoscrivere il vincolo di destinazione, il richiedente dovrà fornire una dichiarazione di impegno a sottoscrivere, come previsto nel paragrafo D), la garanzia fidejussoria sostitutiva.

B.3.3 TIPOLOGIE DI INTERVENTI FINANZIABILI

B.3.3.1 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' RICETTIVE E TURISTICO RICREATIVE

IMPRESE SINGOLE O ASSOCIATE

- 1) Interventi su strutture esistenti adibite o da adibire ad attività ricettiva alberghiera quali:
 - recupero, trasformazione, ristrutturazione, riqualificazione ed ampliamento delle strutture ricettive esistenti;
 - accorpamenti di più strutture ricettive anche gestite singolarmente, per la gestione in comune di più servizi;
 - trasformazione di edifici esistenti in strutture ricettive;
 - ristrutturazione di edifici, anche obsoleti, da accorpare alle aziende ricettive esistenti, al fine di aumentare la capacità e qualità ricettiva;
 - sistemazione degli spazi esterni di pertinenza, nonché sistemazione a verde delle coperture;
 - creazione, ripristino, ampliamento e riqualificazione di impianti sportivi e di strutture ed attrezzature destinate alla ricreazione, purché collegate ad una struttura ricettiva;

- creazione, ripristino ed ampliamento di aree di parcheggio, a servizio della clientela di utilizzo non esclusivo del titolare delle strutture, realizzate secondo soluzioni e modelli di maggiore razionalità e sfruttamento degli spazi disponibili;
 - superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.
- 2) Interventi di nuova costruzione di edifici da adibire a strutture ricettive alberghiere.
- 3) Campeggi - Villaggi Turistici:
- ristrutturazione, sistemazione ed ampliamento finalizzati al miglioramento qualitativo del complesso esistente, con l'adeguamento per il superamento delle barriere architettoniche, ove fossero presenti.
 - nuova costruzione.
- 4) Ostelli ed alberghi per la gioventù:
- ristrutturazione di strutture esistenti già adibite o da adibire all'ospitalità per i giovani, compreso l'adeguamento per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
 - nuova costruzione.
- 5) Interventi riguardanti esercizi di affittacamere o locande ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 25 agosto 1988, n. 34 (Disciplina per la gestione delle strutture ricettive extralberghiere), ubicati in specifici ambiti indicati dalle Province che presentano deboli caratteristiche strutturali, organizzative ed economiche.
- 6) Ristoranti ed altri esercizi di ristorazione:
- Interventi di ristrutturazione e riqualificazione generale di esercizi esistenti, con l'adeguamento per il superamento delle barriere architettoniche, limitatamente alla sussistenza di una delle seguenti situazioni, opportunamente documentate e certificate dal Comune territorialmente competente:
- in attuazione di piani di recupero urbanistico e ambientale degli insediamenti storici;
 - in edifici di valore storico testimoniale riconosciuti dalle norme urbanistiche comunali vigenti;

- in attuazione di quanto previsto dal Regolamento applicativo previsto dall'art. 20 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 26 (Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n. 8);
 - ristoranti nei centri storici (Zone Omogenee A).
- 7) Strutture autorizzate, ex Legge 25 agosto 1991, n. 287, di interesse turistico, socie di un club di prodotto aderenti ad un'unione di prodotto ex l.r. 7/98, o aderenti alle strade dei vini e dei sapori.
- 8) Servizi vari di interesse turistico e di completamento della ricettività:
- interventi relativi a ristrutturazioni e/o ammodernamento ed accorpamento degli stabilimenti balneari, disciplinati dai piani comunali particolareggiati dell'arenile;
 - interventi di acquisto o adeguamento funzionale delle imbarcazioni destinate ad attività turistico ricreativa;
 - punti di ormeggio fluviali e lacuali, previsti negli strumenti urbanistici.
- 9) Interventi relativi a ripristino, ampliamento, completamento e riqualificazione di strutture ricreative e sportive o destinate a manifestazioni culturali, spettacolari e congressuali utili ai fini del prolungamento della stagione turistica purché gli stessi siano collegati e/o annessi alle strutture ricettive.
- 10) Interventi per la realizzazione e/o ristrutturazione di servizi finalizzati a rendere funzionali alla fruizione pubblica edifici storico-testimoniali destinati o da destinare a finalità turistiche.
- 11) Interventi relativi a case ed appartamenti per vacanze, di ristrutturazione, riqualificazione generale e riarredo finalizzate al miglioramento qualitativo di strutture esistenti e gestite da imprese che abbiano la disponibilità di un minimo di 10 appartamenti.

SPESE PER ARREDI

Le spese riguardanti gli arredi sono ammesse, sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni ed ampliamenti, nella seguenti misure massime percentuali rispetto all'importo complessivo di spesa ammesso:

- 30% per interventi relativi agli stabilimenti balneari,
- 40% per interventi relativi a case e appartamenti per vacanza,
- 20% per gli altri interventi.

SPESE TECNICHE E IMPREVISTI

Per tutti gli interventi di cui ai precedenti punti le spese tecniche e gli imprevisti sono ammesse, rispettivamente, nella misura massima del 10% delle spese ammesse.

CONSULENZE ED ALTRI SERVIZI (art. 6 comma 2 l.r. 40/2002):

Possono essere concessi inoltre contributi:

- per l'ottenimento della certificazione di qualità da parte delle strutture indicate al comma 1 lettere a) b) c) e d), del comma 1 dell'art. 6 della l.r. 40/2002 e da parte delle Agenzie di Viaggio rilasciata da organismi accreditati, comprese le spese per studi e analisi preliminari;
- per interventi riguardanti studi di fattibilità e progettazione strutturale, finalizzati alla progettazione integrata della struttura e dell'impiantistica, in particolare finalizzati al risparmio energetico, legata alla realizzazione dell'intervento strutturale o almeno di un primo stralcio funzionale (in queste spese non sono ricomprese le spese di direzione lavori);
- per l'implementazione di sistemi informatici di controllo di gestione e di soluzioni informatiche innovative per la gestione delle attività;
- per l'implementazione di sistemi informatici per la gestione dei servizi ovvero per attività di commercio elettronico legate all'offerta turistica.

ENTI PUBBLICI E LORO FORME ASSOCIATIVE

1) Riqualficazione di spazi pubblici e strutture ricreative finalizzate al miglioramento della qualità urbana ed ambientale delle località turistiche mediante interventi che:

- contemplino l'uso dei materiali, attrezzature, ed essenze arboree adatti all'ambiente circostante;
- valorizzino spazi a marcata valenza turistica o di convergenza dell'utenza turistica;
- applichino criteri progettuali tali da consentire il contenimento dei costi di manutenzione;

e più precisamente:

- sistemazione e arredo di piazze e strade esistenti.
Nel caso in cui il progetto complessivo preveda anche interventi di sistemazione a verde, queste dovranno essere oggetto di progettazione

specifica. La realizzazione di tali opere verdi costituisce elemento determinante ai fini delle verifiche di conformità dell'intero intervento;

- sistemazione ed arredo di aree di pertinenza di edifici e di monumenti caratterizzati da elevato interesse turistico;
- nuova creazione o miglioramento qualitativo e funzionale di parchi e giardini pubblici e/o aree a verde pubblico;
- percorsi pedonali e ciclabili dando priorità a quelli sovracomunali, supportati da specifici accordi;
- interventi diretti alla creazione di aree attrezzate a norma per la sosta camper;
- ripristino, ampliamento, completamento e riqualificazione di impianti sportivi, strutture ed attrezzature destinate ad attività congressuali o culturali in disponibilità pubblica.

Gli interventi infrastrutturali sono ammessi solo in quanto strettamente connessi alla validità turistica dell'intervento.

Inoltre:

- gli interventi di nuova costruzione o di recupero di strutture di servizio o accessorie, non possono incidere per più del 30% nel caso di nuova costruzione e per più del 15% nel caso di recupero sul totale della spesa prevista dal progetto e ritenuta ammissibile;
- il rifacimento di reti tecnologiche interrato, nel caso in cui tali opere siano parte integrante e complementare della riqualificazione degli spazi pubblici direttamente sovrastanti, non possono incidere per una quota superiore al 20% dell'importo di spesa ammissibile dell'intero progetto;
- gli interventi di difesa idrogeologica, nel caso in cui tali opere siano parte integrante e complementare della riqualificazione di spazi pubblici direttamente collegati, non possono incidere per una quota superiore al 20% dell'importo di spesa ammissibile dell'intero progetto.

2) Qualificazione degli arenili

- ristrutturazione, miglioramento, accorpamento, riqualificazione ed arredo urbano degli arenili marini, fluviali e lacuali, previsti in applicazione degli appositi piani particolareggiati approvati, compresi interventi per la realizzazione di punti di ormeggio fluviali.

3) Campeggi

- recupero, ristrutturazione, sistemazione ed ampliamento finalizzati al miglioramento qualitativo del complesso esistente, compreso l'adeguamento per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

- nuova costruzione.

4) Ostelli - Alberghi per la gioventù

- ristrutturazione, sistemazione ed ampliamento di strutture esistenti già adibite o da adibire all'ospitalità per i giovani, finalizzati al miglioramento qualitativo compreso l'adeguamento per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

- nuova costruzione.

SPESE PER ARREDI

Per gli interventi di cui ai precedenti commi gli arredi sono ammessi, sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni e gli ampliamenti, nella misura massima del 20% dell'importo ammesso.

SPESE TECNICHE E IMPREVISTI

Per interventi di cui ai precedenti punti, le spese tecniche e gli imprevisti sono ammesse, rispettivamente, nella misura massima del 10% delle spese ammesse.

ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

1) Ostelli - Alberghi per la gioventù

nuova costruzione, ristrutturazione, sistemazione ed ampliamento di strutture esistenti già adibite o da adibire all'ospitalità per i giovani, finalizzati al miglioramento qualitativo compreso l'adeguamento per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

2) ripristino, ampliamento, completamento e riqualificazione di impianti sportivi minori, strutture ed attrezzature destinate ad attività culturali in disponibilità pubblica ubicati negli ambiti indicati dalla Province che presentano deboli caratteristiche strutturali, organizzative ed economiche.

SPESE PER ARREDI

Per gli interventi di cui ai precedenti commi gli arredi sono ammessi, sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni e gli ampliamenti, nella misura massima del 20% dell'importo ammesso.

B 3.3.2 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL TURISMO MONTANO

Oltre agli interventi generali previsti a sostegno delle attività ricettive e turistico ricreative indicati nei paragrafi precedenti, ove compatibili, sono ammissibili a contributo a sostegno del turismo montano le seguenti ulteriori attività da parte dei soggetti indicati all'art. 5 della l.r. 40/2002:

- 1) Rifugi Montani, ostelli e alberghi per la gioventù:
nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento e sistemazione delle aree esterne finalizzate al miglioramento qualitativo del complesso esistente, compreso il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
- 2) Campeggi: interventi riguardanti campeggi didattico educativi indicati alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 23 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della regione Emilia-Romagna).
- 3) Interventi riguardanti esercizi di affittacamere o locande ai sensi del comma 3 dell'art. 9 della l.r. 34/1988.
- 4) Interventi complementari:
 - interventi riguardanti itinerari attrezzati per il turismo culturale, naturalistico, trekking a piedi, in bicicletta, a cavallo ecc. e relative strutture di ospitalità;
 - spazi e locali per attività di documentazione turistica, attività ricreative e di ristoro rivolte agli escursionisti e organicamente collegati con itinerari attrezzati per il turismo;
 - interventi complementari a supporto dell'offerta turistica che ne accrescano le potenzialità di commercializzazione;
 - realizzazione e/o ristrutturazione di ristoranti e altri esercizi di ristorazione così come individuati alla lettera a) dell'art. 5 della Legge 287/1991;
 - realizzazione e/o ristrutturazione di strutture da adibire a punti di informazione turistica.

Le spese per arredi riguardanti tutti gli interventi realizzati nelle zone montane non potranno superare il 50% dell'importo dei lavori.

B 3.3.3 - INTERVENTI A SOSTEGNO DEL TERMALISMO

Ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 5 della l.r. 40/2002, proprietari o gestori di stabilimenti termali, possono essere concessi contributi

per interventi di ristrutturazione, ampliamento, riqualificazione, ammodernamento, delle seguenti strutture:

- a) stabilimenti termali destinati all'uso pubblico:
- ristrutturazione degli stabilimenti termali o parti di essi, consistenti in interventi finalizzati all'evoluzione del prodotto "termale" verso obiettivi di specializzazione e/o benessere e cura del corpo come motivazione principale e secondaria della vacanza;
 - ampliamento degli stabilimenti termali esistenti;
 - ammodernamento degli stabilimenti termali sia strutturale che tecnologico, compresi sistemi informativi-informatici;
 - rinnovo e miglioramento degli impianti che determinino una più qualificata offerta termale;
- b) strutture ricettive alberghiere ubicate negli ambiti termali limitatamente agli interventi riguardanti la realizzazione di servizi termali;
- c) edifici posti negli ambiti termali per interventi strettamente funzionali all'attività termale primaria;
- d) edifici posti nell'ambito termale, che al momento della domanda non sono utilizzati o sono utilizzati per uso diverso da quello termale, con l'intesa che il recupero di tali edifici risulti strettamente funzionale all'attività termale primaria.

Si intende per "ambito termale" l'area destinata a stabilimenti termali e relativi servizi così come previsto dai vigenti strumenti urbanistici comunali, previsti dalla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).

Per tutti gli interventi di cui ai precedenti punti, gli arredi sono ammessi nella misura massima del 20% dell'importo delle opere.

Si considerano stabilimenti termali quelli che sono autorizzati ad operare in base alle norme regionali vigenti.

B.3.4 - INTERVENTI E SPESE NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Per i progetti presentati da soggetti privati e pubblici non sono ammissibili a finanziamento:

- attrezzature di consumo o di diretta pertinenza della gestione aziendale (stoviglie, biancheria, tendaggi, ecc.);

- interventi relativi a bed and breakfast e alloggi agrituristici;
- spese per lavori eseguiti in economia diretta non supportati da regolare fattura;
- acquisto di aree ed immobili;
- interventi di sola manutenzione ordinaria ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- interventi relativi all'abitazione del proprietario e del gestore;
- interventi che riguardano esclusivamente l'adeguamento degli impianti agli standard minimi previsti dalle leggi vigenti;
- interventi di semplice acquisto e messa in opera di oggetti di arredo (panchine, fioriere, ecc.), non inseriti in interventi più complessivi di arredo urbano oggetto di contributo o a completamento dei medesimi;
- non sono ammissibili a contributo nella seguente sezione le spese ammissibili a contributo ai sensi della legge regionale 1° agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna);
- spese tecniche di progettazione, comprese indagini geognostiche geotecniche e idrologiche e studi di impatto ambientale, direzione lavori, collaudi sono ammissibili a contributo per una percentuale massima pari al 10% dell'importo delle opere. Sono compresi nelle spese tecniche i contributi alle casse professionali dei progettisti;
- l'I.V.A. sulle spese tecniche, per i soggetti pubblici, non rientra nel tetto del 10%;
- le spese per imprevisti sono ammissibili a contributo per una percentuale massima pari al 10% dell'importo delle opere, escluso l'importo degli arredi e attrezzature e l'I.V.A. sulle opere stesse;
- nuovi stabilimenti termali ad esclusione degli interventi di ampliamento in aree definite termali dagli strumenti urbanistici comunali vigenti;
- spese relative a nuova captazione nonché razionalizzazione, ristrutturazione e protezione delle esistenti opere di presa di acque minerali per uso termale;
- impianti di opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di acque minerali per uso termale;

- studi e ricerche nel campo dell'idrologia medica applicata;
- spese per l'acquisto di apparecchiature mediche;
- acquisto o realizzazione di opere artistiche anche se da inserire nello spazio oggetto dell'intervento (sculture, affreschi, mosaici ed altri manufatti di pregio artistico). Tale esclusione non riguarda gli Enti Locali Territoriali;
- interventi che non presentino caratteristiche significative dal punto di vista turistico;
- interventi di solo arredo;
- interventi realizzati da imprese riguardanti opere il cui inizio dei lavori è avvenuto anteriormente alla data di presentazione della domanda di oltre 12 mesi, o 18 mesi in caso di prima applicazione della l.r. 40/2002. Per poter accedere ai contributi previsti dal Regolamento CE 70/01, le opere non devono essere iniziate anteriormente alla data di presentazione della domanda di contributo;
- I.V.A., quando questa non rappresenti un costo.

B.3.5 - TERMINI PER LA REALIZZAZIONE E LA RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi riguardanti imprese e le Associazioni senza scopo di lucro, ammessi a contributo dovranno essere iniziati entro 6 mesi dalla comunicazione di ammissione a contributo, potrà essere richiesta un'unica proroga, motivata da particolari esigenze, per un periodo non superiore a ulteriori 3 mesi.

Per i soggetti pubblici il termine per l'inizio lavori è di 12 mesi dalla data di comunicazione di ammissione a contributo. Eventuali proroghe motivate potranno essere concesse per un periodo non superiore a 6 mesi.

Il termine per la fine dei lavori non può essere superiore a 24 mesi dalla comunicazione di avvenuta concessione del contributo, salvo proroga motivata fino a ulteriori 12 mesi, e potrà essere indicato nella delibera di programma o nello specifico atto di concessione.

Il termine per la successiva rendicontazione alle Province non potrà superare i 6 mesi per le imprese e i 12 mesi per gli altri soggetti, dalla data del termine ultimo comunicato per la fine lavori.

B.3.6 - IMPORTI MINIMI E MASSIMI DI SPESA AMMISSIBILE PER AMBITI DI INTERVENTO

In relazione agli interventi oggetto di contributo gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile sono i seguenti:

Interventi strutturali a sostegno delle attività ricettive e turistico ricreative, "Mare e costa adriatica" e "città d'arte cultura e affari"

importo minimo

- interventi relativi a strutture ricettive alberghiere 200.000,00 euro
- altri interventi 100.000,00 euro

importo massimo 1.500.000,00 euro

Interventi riguardanti terme e benessere

a) interventi riguardanti il termalismo

importo minimo 200.000,00 euro
 importo massimo 2.000.000,00 euro

b) ulteriori interventi

importi minimi

- interventi relativi a strutture ricettive alberghiere 150.000,00 euro
- altri interventi 100.000,00 euro

importo massimo 1.500.000,00 euro

Interventi riguardanti Appennino e verde

importo minimo 50.000,00 euro
 importo massimo 1.500.000,00 euro

Interventi indicati al comma 2 dell'art. 6 della l.r. 40/2002

Importo minimo della spesa 15.000,00 euro
 Importo massimo della spesa 50.000,00 euro

B.3.7 - FORMA E PERCENTUALE DEL CONTRIBUTO

Imprese singole o associate:

piccole e medie imprese:

le agevolazioni in conto capitale, riguardanti gli interventi previsti dal titolo II della l.r. 40/2002, possono essere concesse alle imprese qualificate piccole o medie imprese ai sensi della raccomandazione 96/280/CE della Commissione europea, del 3 aprile 1996, (riportata per estratto nell'allegato 1 dei presenti criteri), per interventi non iniziati alla data della presentazione della domanda di contributo:

- interventi strutturali e materiali

a) secondo le intensità di aiuto previste dal Regolamento CE n. 70/2001, e cioè fino ad un massimo del:

- 15% Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) per le piccole imprese
- 7,5% ESL per le medie imprese

per le iniziative nei Comuni o nelle zone censuarie dei Comuni inclusi nella carta italiana degli aiuti a finalità regionale ex art. 87.3.c. del Trattato della Comunità europea le percentuali massime di aiuto sono le seguenti:

- 8% Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) + 10% ESL per le piccole imprese
- 8% ESN + 6% ESL per le medie imprese.

Il contributo minimo assegnabile non deve essere inferiore al 10% se a favore delle piccole imprese e al 5% per le medie imprese;

b) in alternativa potranno essere richiesti contributi in regime de minimis (Reg. CE 69/2001) in conto capitale dal 15% al 25% dell'importo ammissibile.

La percentuale del contributo, sempre in regime di minimis, potrà variare dal 15% al 30% per gli interventi realizzati nelle aree montane.

Il contributo non potrà superare, sommato a tutti gli altri aiuti eventualmente ottenuti dalla stessa impresa in base al medesimo regime, 100.000,00 Euro nell'arco di tre anni.

- interventi previsti al comma 2 dall'art. 6 della l.r. 40/2002:

- lettere a) e b)

Il contributo in conto capitale assegnabile non potrà superare il 50% della spesa ammessa a contributo. E' concesso sulla base dell'art. 5 del Regolamento CE 70/01.

- lettere c) e d)

Il contributo in conto capitale, non potrà superare il 50% della spesa ammessa a contributo, in regime de minimis.

In alternativa potrà essere richiesto un contributo sulla base del Regolamento CE 70/01. In questo secondo caso si applicano i limiti e le condizioni previste per gli interventi strutturali e materiali alla lettera a).

Contributi a favore di grandi imprese o in caso di interventi già iniziati:

Nel caso gli interventi riguardino grandi imprese o nel caso gli interventi oggetto del contributo siano stati già iniziati al momento della presentazione della domanda, ma non oltre 12 mesi (18 mesi in caso di prima applicazione della l.r. 40/2002), il contributo potrà essere concesso esclusivamente secondo il regime de minimis, con le percentuali di contributo indicate al precedente punto b), per gli interventi indicati al comma 2 dell'art. 6 della l.r. 40/2002 la percentuale massima del contributo è sempre del 50% ma in regime de minimis.

Enti locali territoriali e loro forme associative, altri enti pubblici e Associazioni senza scopo di lucro:

Contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50% dell'importo ritenuto ammissibile, per interventi che non configurino aiuti diretti alle imprese. Qualora i contributi, per la tipologia del progetto incentivato, configurino aiuti diretti alle imprese, ai sensi della normativa europea, si applicano i limiti e le condizioni previste per le imprese indicate al paragrafo precedente.

C) - INTERVENTI PREVISTI DAL TITOLO IV DELLA L.R. 40/2002

C.1 Criteri per l'erogazione di contributi a Consorzi-fidi e Cooperative di Garanzia

La presente sezione riguarda i contributi rivolti a Consorzi-fidi e Cooperative di Garanzia di cui al titolo IV della l.r. 40/2002.

C.1.1 Beneficiari

Possono accedere ai contributi Consorzi-fidi e Cooperative di Garanzia di primo o secondo grado, a carattere provinciale o regionale, fra imprese operanti nel settore del turismo, e cioè quelle imprese che realizzino gli interventi indicati al punto C.2.3.1 del paragrafo Aree di intervento e tipologia degli interventi ammissibili dei presenti criteri. Possono fare parte di tali organismi anche operatori del commercio e dei servizi.

C.1.2 Requisiti

Al fine di accedere ai contributi i Consorzi-fidi e le Cooperative di Garanzia devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere beneficiari di contributi di Enti Pubblici locali e territoriali;

- associare direttamente, o nel caso di organismi di secondo grado, indirettamente attraverso i Consorzi-fidi e le Cooperative di Garanzia aderenti, a parità di condizioni qualunque operatore nel campo del turismo ne faccia richiesta, con la sola esclusione di coloro che siano risultati iscritti nel registro dei protesti nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda;
- concedere le garanzie e/o i contributi sugli interessi a qualunque operatore associato ne abbia titolo che intervenga nel campo del turismo, secondo le prescrizioni e con i criteri stabiliti dal presente atto;
- consentire la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, regolarmente iscritto al Registro dei Revisori, da parte della Regione Emilia-Romagna;
- prevedere nel proprio statuto la preventiva comunicazione alla Regione Emilia-Romagna dei motivi e delle cause di scioglimento.

C.1.3 Termine e modalità di Presentazione delle Domande di Contributo

Le domande di contributo, indirizzate al Direttore Generale Attività Produttive dovranno essere inviate con Raccomandata con avviso di ricevimento (AR), o direttamente consegnate al Servizio Turismo della Regione Emilia-Romagna in Via Aldo Moro n. 64, entro il 31 maggio di ogni anno.

In caso di spedizione a mezzo lettera, con avviso di ricevimento, farà fede la data del timbro postale di spedizione.

Per il primo anno di applicazione della l.r. 40/2002, le domande dovranno essere inviate entro tre mesi dalla pubblicazione dei presenti criteri sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione:

- relazione tecnica sull'attività svolta dalla Cooperativa di Garanzia o Consorzio-fidi e suoi programmi di intervento;
- copia dello statuto in vigore; in alternativa è possibile presentare una dichiarazione, che attesti che il precedente statuto è stato trasmesso alla Regione specificando che non sono state effettuate modifiche;
- copia del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio, regolarmente approvato;
- documentazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'organismo richiedente con visto del Presidente del Collegio Sindacale, riguardante l'importo delle operazioni garantite nell'esercizio precedente, e l'importo complessivo delle operazioni con durata minima di 36 mesi garantite al 31/12 dell'anno precedente, relativa agli interventi nel campo del turismo e cioè gli interventi indicati al punto C.2.3.1 tipologia di interventi del paragrafo Aree di intervento e tipologia degli interventi ammissibili;

- documentazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'organismo richiedente con visto del Presidente del Collegio Sindacale, riguardante l'importo delle operazioni di finanziamento effettuate ed effettivamente erogate nell'esercizio precedente, relativa agli interventi nel campo del turismo e cioè gli interventi indicati al punto C.2.3.1 tipologia di interventi del paragrafo Aree di intervento e tipologia degli interventi ammissibili;
- dichiarazione del Legale Rappresentante da cui si rilevi l'importo degli interessi maturati sulle somme assegnate dalla Regione al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta di contributo, e la quota destinata a copertura delle spese di gestione.

C.1.4. Percentuali di riparto e misura dei contributi

I contributi complessivamente destinati dalla Regione a Cooperative e Consorzi-fidi, sono ripartiti in base ai seguenti criteri:

- contributi a fondo di garanzia

I contributi a fondo di garanzia vengono assegnati secondo le seguenti modalità:

- una quota non superiore al 20% dei fondi disponibili in bilancio è suddivisa in parti uguali su base provinciale. Qualora nell'ambito di una provincia operino più soggetti, la quota provinciale sarà ripartita in parti uguali;
- la quota rimanente, in proporzione all'importo globale delle garanzie in essere sulle operazioni di finanziamento con durata minima di 36 mesi, riguardanti interventi nel campo del turismo e cioè gli interventi indicati al punto C.2.3.1 tipologia di interventi del paragrafo Aree di intervento e tipologia degli interventi ammissibili, effettivamente concesse, ed in essere alla chiusura dell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della domanda.

I fondi sono erogati in un'unica soluzione ad esecutività dell'atto di concessione dei contributi.

- contributi a fondo interessi

La ripartizione dei contributi per interessi è effettuata secondo le seguenti modalità:

- una quota non superiore al 20% dei fondi disponibili in bilancio è suddivisa in parti uguali su base provinciale. Qualora nell'ambito di una provincia operino più soggetti, la quota provinciale sarà ripartita in parti uguali;
- la parte rimanente è suddivisa fra Consorzi-fidi e Cooperative di Garanzia a carattere provinciale e regionale di secondo grado in proporzione all'importo complessivo delle operazioni di finanziamento di durata non inferiore a 36

mesi, riguardanti interventi nel campo del turismo e cioè gli interventi indicati al precedente punto C.2.3.1 tipologie di interventi del paragrafo Aree di intervento e tipologia degli interventi ammissibili, effettivamente erogate ed in essere nell'esercizio precedente.

I contributi in conto interessi concessi ai Consorzi-fidi e Cooperative di Garanzia dovranno essere assegnati nei tempi e modi stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale di concessione: per le somme non impiegate in detto termine i Consorzi-fidi e le Cooperative di Garanzia decadono dal contributo e la Regione Emilia-Romagna procede al recupero salvo compensazioni con eventuali nuove concessioni.

I fondi sono erogati in due tranche. Il primo 60% è concesso e liquidato ad esecutività dell'atto di riparto dei fondi. Una volta utilizzato da parte dei Consorzi-fidi e Cooperative di garanzia il 90% dell'importo della prima tranche potrà essere richiesto l'ulteriore quota del 40%, l'erogazione della seconda tranche è subordinata al regolare invio della documentazione per l'implementazione della banca dati regionale e nazionale relativa ai regimi di aiuto.

C.1.3.5 Convenzioni con istituti di credito

Per l'assegnazione di contributi in conto interesse i Consorzi-fidi e le Cooperative di Garanzia stipulano convenzioni con gli Istituti di Credito finalizzate al miglioramento delle condizioni a favore del mutuatario.

Le convenzioni con gli Istituti di Credito dovranno comunque contenere i seguenti elementi:

- le condizioni in termini di spese e di tassi da applicare alle operazioni di finanziamento;
- la forma del finanziamento che deve essere normalmente a rata (quota capitale più quota interessi) semestrale costante;
- la previsione dell'inserimento nel contratto di mutuo o di finanziamento dell'impegno al mantenimento del vincolo alla specifica destinazione d'uso sulla base della quale è stato concesso il contributo.

Il contributo a carico dei Consorzi-fidi e Cooperative di Garanzia nella percentuale stabilita con atti interni al Consorzio stesso sarà attualizzato (al momento dell'erogazione del mutuo) e versato all'Istituto di Credito mutuante in un'unica soluzione.

C.2 Agevolazioni concedibili a soci e associati

Ai soci ed associati possono essere concesse agevolazioni sia sotto forma di garanzia, che in conto interessi. Tali agevolazioni devono riguardare interventi che abbiano le caratteristiche stabilite nel successivo punto C.2.3 Aree di intervento e tipologia degli interventi ammissibili, sono concesse in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001 esso non potrà cioè

superare, sommato a tutti gli altri aiuti eventualmente ottenuti dalla stessa impresa in base al medesimo regime "de minimis", 100.000,00 EURO nell'arco di tre anni.

C.2.1 Agevolazione sotto forma di garanzia

Le agevolazioni relative alle garanzia sono effettuate sotto forma di garanzie fidejussorie.

L'entità dell'agevolazione sarà calcolata secondo uno dei metodi indicati al punto 3.2 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - pubblicata sulla GUCE (Gazzetta Ufficiale Comunità Europea) C 71 dell'11 marzo 2000. Ai sensi della stessa Comunicazione, l'aiuto deve considerarsi concesso al momento in cui viene prestata la garanzia.

C.2.2 Contributi per l'abbattimento degli interessi

I contributi in conto interessi sono concessi ai soci o associati, in forma attualizzata per finanziamenti di durata non inferiore a 36 mesi e non superiori a 10 anni.

L'erogazione dell'agevolazione, da parte dei Consorzi-fidi e Cooperative di Garanzia, è condizionata, alla conclusione dei lavori. L'organismo beneficiario potrà delegare tale attività di controllo agli Istituti di Credito convenzionati tramite l'apposita convenzione.

L'agevolazione si considera concessa nel momento della formalizzazione dell'assegnazione da parte del Consorzio o della Cooperativa.

La Giunta regionale definisce periodicamente l'abbattimento applicabile al tasso di interesse risultante dalla convenzioni con gli istituti di credito convenzionati: in prima applicazione si stabilisce un abbattimento di tasso fino a 3 punti percentuali; per interventi ubicati nelle aree montane l'abbattimento del tasso di interesse potrà essere elevato fino a 4 punti percentuali.

L'importo del tasso di interesse a carico del mutuatario non potrà in nessun caso essere inferiore ad un punto percentuale.

C.2.3 Aree di intervento e tipologia degli interventi ammissibili

I Consorzi-fidi e le Cooperative di Garanzia dovranno concedere le agevolazioni ai propri consorziati per interventi conformi agli strumenti urbanistici ed iniziati non oltre i 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, aventi inoltre le seguenti caratteristiche:

C.2.3.1 tipologie di intervento:

- 1) Strutture ricettive esistenti: Interventi di ristrutturazione, riqualificazione di strutture esistenti adibite o da adibire ad attività ricettiva alberghiera.
- 2) Nuove strutture ricettive: interventi di nuova costruzione di edifici da adibire a strutture ricettive alberghiere, secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti.
- 3) Campeggi o villaggi turistici: interventi riguardanti sia ristrutturazione e riqualificazione e nuove strutture.
- 4) Case ed appartamenti per vacanze: ristrutturazione, riqualificazione generale e arredamento, finalizzata al miglioramento qualitativo di strutture esistenti gestite da imprese turistiche, che gestiscano un minimo di 10 appartamenti.
- 5) Stabilimenti balneari: interventi relativi a ristrutturazioni e/o ammodernamento ed accorpamento degli stessi, disciplinati dai piani comunali particolareggiati dell'arenile.
- 6) Imbarcazioni destinate ad attività turistico ricreativa: interventi di acquisto o adeguamento funzionale.
- 7) Punti di ormeggio fluviali e lacuali: interventi riguardanti strutture previste negli strumenti urbanistici.
- 8) Ristoranti ed altri esercizi di ristorazione:
Interventi di ristrutturazione e riqualificazione generale di esercizi esistenti, con l'adeguamento per il superamento delle barriere architettoniche, limitatamente alla sussistenza di una delle seguenti situazioni, opportunamente documentate e certificate dal Comune territorialmente competente:
 - in attuazione di piani di recupero urbanistico e ambientale degli insediamenti storici;
 - in edifici di valore storico testimoniale riconosciuti dalle norme urbanistiche comunali vigenti;
 - in attuazione di quanto previsto dal Regolamento applicativo previsto dall'art. 20 della l.r. 26/1994 (turismo rurale);
 - ristoranti nei centri storici (Zone Omogenee A).
- 9) Interventi riguardanti il termalismo
 - a) stabilimenti termali destinati all'uso pubblico:

- ristrutturazione degli stabilimenti termali o parti di essi, consistenti in interventi finalizzati all'evoluzione del prodotto "termale" verso obiettivi di benessere e cura del corpo e specializzazione come motivazione principale e secondaria della vacanza.
 - ampliamento degli stabilimenti termali esistenti.
 - ammodernamento degli stabilimenti termali sia strutturale che tecnologico, compresi sistemi informativi-informatici.
 - al rinnovo e al miglioramento degli impianti che determinino una più qualificata offerta termale.
- b) strutture ricettive alberghiere ubicate negli ambiti termali, limitatamente agli interventi riguardanti la realizzazione di servizi termali;
- c) edifici posti negli ambiti termali per interventi strettamente funzionali all'attività termale primaria;
- d) recupero di edifici posti nell'ambito termale, che al momento della domanda non sono utilizzati o sono utilizzati per uso diverso da quello termale, con l'intesa che il recupero di tali edifici risulti strettamente funzionale all'attività termale primaria.

Si intende per "ambito termale" l'area destinata a stabilimenti termali e relativi servizi così come previsto dai vigenti strumenti urbanistici come previsto dai vigenti strumenti urbanistici comunali.

SPESE PER ARREDI

Le spese riguardanti attrezzature e arredi mobili, sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni ed ampliamenti, sono ammesse in proporzione all'importo ammesso nella misura massima del:

20% per gli interventi di cui ai precedenti punti 1,2,3;

30% per gli interventi di cui al punto 5;

40% per gli interventi di cui al punto 4.

SPESE TECNICHE E IMPREVISTI

Per tutti gli interventi di cui ai precedenti punti le spese tecniche e gli imprevisti sono ammesse, rispettivamente, nella misura massima del 10% delle spese ammesse.

ACQUISTO DI AREE E IMMOBILI

Le spese per l'acquisto di aree ed immobili sono ammesse al contributo in conto interessi solo quando:

- a) si tratta dell'acquisizione di una struttura ricettiva da parte del gestore della struttura da almeno 1 anno, purché non esistano vincoli di parentela o affinità entro il 4 grado fra i contraenti (o fra i soci delle imprese contraenti), e solo nel caso che sia previsto congiuntamente all'acquisto un intervento di ristrutturazione della struttura, e purché il beneficiario del contributo mantenga la proprietà della struttura per almeno 5 anni;
- b) quando l'intervento riguardi l'acquisto di parcheggi ad uso esclusivo dei clienti di strutture ricettive alberghiere in aree ad alta tensione abitativa purché il beneficiario del contributo mantenga la proprietà della struttura per almeno 5 anni;

tipologie di intervento e spese non ammissibili:

non sono ammissibili a contributo interventi o spese relative a:

- attrezzature di consumo o di diretta pertinenza della gestione aziendale (stoviglie, biancheria, tendaggi, ecc.);
- interventi relativi a bed and breakfast e alloggi agrituristici;
- spese per lavori eseguiti in economia diretta non supportati da regolare fattura;
- acquisto di aree ed immobili diversi da quelli espressamente previsti;
- interventi relativi all'abitazione del proprietario e del gestore;
- le spese per imprevisti sono ammissibili a contributo per una percentuale massima pari al 10% dell'importo delle opere, escluso l'importo degli arredi e attrezzature e l'I.V.A. sulle opere stesse;
- nuovi stabilimenti termali ad esclusione degli interventi di ampliamento in aree definite termali dagli strumenti urbanistici comunali vigenti;
- spese relative a nuova captazione nonché razionalizzazione, ristrutturazione e protezione delle esistenti opere di presa di acque minerali per uso termale;
- impianti di opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di acque minerali per uso termale;
- studi e ricerche nel campo dell'idrologia medica applicata;
- spese per l'acquisto di apparecchiature mediche;

- acquisto o realizzazione di opere artistiche anche se da inserire nello spazio oggetto dell'intervento (sculture, affreschi, mosaici ed altri manufatti di pregio artistico);
- opere il cui inizio dei lavori è avvenuto anteriormente alla data di presentazione della domanda di oltre 12 mesi;
- I.V.A., quando questa non rappresenti un costo.

C.2.3.2 aree di intervento e priorità:

- tutta la Regione Emilia-Romagna per le attività di garanzia;
- prioritariamente le aree definite di interesse turistico da parte delle Province, per l'abbattimento del tasso di interesse.

C.2.3.3 importi minimi e massimi:

- importo minimo della spesa per l'intervento 20.000,00 Euro;
- importo massimo dell'importo di mutui 1.500.000,00 Euro;

C.2.3.4 termini per la realizzazione dell'intervento

I lavori dovranno essere iniziati entro 6 mesi dalla assegnazione del contributo e terminati entro 24 mesi. Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dal contributo. La Regione Emilia-Romagna potrà valutare su richiesta del beneficiario in merito a eventuali proroghe non superiori a 12 mesi per la fine dei lavori e valutare casi di forza maggiore o casi non imputabili alla volontà del soggetto beneficiario non prevedibili al momento della presentazione della richiesta di agevolazione, in merito ai quali non si procederà alla revoca.

C.3 Vigilanza, vincolo di destinazione, banca dati, obblighi U.E.

C.3.1 Vigilanza

Al fine di consentire la necessaria vigilanza i Consorzi-fidi e le Cooperative di Garanzia sono tenuti, a pena di decadenza dei contributi, a far pervenire alla Regione:

- copia della convenzione stipulata con l'Istituto di Credito e della eventuale modifica, entro 30 giorni dalla stipula;
- i dati riguardanti le agevolazioni concesse ai propri associati, sia sotto forma di garanzia che in conto interessi, necessari alla implementazione della

banca dati regionale e nazionale con le scadenze indicate nella delibera di concessione dei contributi o con altri atti successivi;

- dati sull'utilizzo dei contributi in conto interessi nei termini indicati nella delibera di concessione e con altri atti successivi;
- dati sull'importo complessivo di interessi maturato e la quota destinata a copertura delle spese di gestione che non deve essere superiore all'80% dell'importo complessivo.

C.3.2 Vincolo di destinazione

Gli organismi beneficiari di contributi regionali devono garantire la Regione Emilia-Romagna nei confronti degli operatori nel campo del turismo, che le iniziative realizzate siano mantenute nella specifica destinazione d'uso per il periodo e con le modalità individuate alla voce vincolo di destinazione dei presenti criteri. Copia della documentazione riguardante il vincolo o la fidejussione sostitutiva dovrà essere trasmessa alla Regione Emilia-Romagna. Qualora esista già un vincolo relativamente a interventi oggetto di contributo da parte delle Province anche sulla base del titolo II della l.r. 40/2002, per un periodo compatibile, è sufficiente tenere agli atti copia di tale vincolo o una dichiarazione della Provincia sulla sua esistenza.

C.3.3 Obblighi U.E.

I Consorzi e le Cooperative di garanzia al momento della concessione delle agevolazioni, sia fidejussorie che il conto interessi dovranno verificare il rispetto del regime de minimis, cioè il contributo non potrà superare, sommato a tutti gli altri aiuti eventualmente ottenuti dalla stessa impresa in base al medesimo regime, 100.000,00 Euro nell'arco di tre anni.

D) - REVOCHE E SANZIONI - VINCOLO DI DESTINAZIONE

D.1 REVOCHE

L'Ente e/o Organismo concedente revoca le agevolazioni assegnate o concesse, salvo casi accertati di forza maggiore o fatti estranei alla volontà del soggetto beneficiario non prevedibili al momento della concessione dell'agevolazione, qualora:

- il soggetto beneficiario non rispetti la normativa relativa al vincolo di destinazione;

- gli interventi ammessi a contributo non rispettino i termini, comprese eventuali proroghe, di inizio e fine lavori e i termini per la presentazione della documentazione finale;
- l'opera risulti sostanzialmente difforme da quella autorizzata e risulti alterata la validità turistica del progetto, o l'importo complessivo della spesa, per gli interventi di cui al titolo secondo della l.r. 40/2002, risulti inferiore alla spesa ammessa a contributo per un importo superiore al 40%;
- nel corso della realizzazione il beneficiario non abbia rispettato le vigenti norme urbanistiche, edilizie, in materia di sicurezza e del personale;
- il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- negli altri casi previsti dalle leggi vigenti e dagli atti amministrativi disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi di cui alla l.r. 40/2002;
- il soggetto beneficiario non applichi i contratti collettivi di lavoro.

La revoca comporta l'obbligo della restituzione delle somme già erogate comprensive degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento dell'approvazione della revoca, maggiorato di un punto percentuale a titolo di sanzione amministrativa, a decorrere dal momento dell'erogazione.

La somma sarà introitata dal soggetto concedente, ad eccezione delle ipotesi di revoca previste dal titolo V della l.r. 40/2002 (vincolo di destinazione), e nel caso il beneficiario non rispetti il vincolo di mantenere la proprietà dell'immobile per almeno 5 anni nel caso di intervento di acquisto previsto alla voce "spese di acquisto di aree e immobili", nel qual caso tale somma sarà introitata direttamente dalla Regione Emilia-Romagna.

Il provvedimento di revoca stabilisce le modalità e i termini per la restituzione della somma.

L'entità del contributo sarà proporzionalmente ridotta all'atto della liquidazione qualora la spesa risultante dalla documentazione presentata a consuntivo risulti inferiore alla spesa ammissibile a contributo.

D.2 VINCOLO DI DESTINAZIONE

Soggetti privati

Gli immobili, e strutture oggetto di contributo regionale ai sensi della l.r. 40/2002 sono vincolati al mantenimento della specifica destinazione d'uso indicata nel

provvedimento di concessione del contributo e al mantenimento della piena funzionalità.

La durata del vincolo è pari a:

- 1) a 7 anni dalla conclusione formale dei lavori in caso di contributi in conto capitale,
- 2) in caso di contributi in conto interesse tale vincolo dovrà coprire tutta la durata di ammortamento del mutuo e, in ogni caso, un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di stipula del contratto di mutuo.

Il vincolo di destinazione dovrà essere formalizzato, a cura e spese del beneficiario, attraverso la trascrizione, presso la Conservatoria dei registri immobiliari, di un atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dal proprietario dell'immobile, a favore della Regione Emilia-Romagna.

La trascrizione del vincolo di destinazione dovrà, inoltre, essere supportata da un impegno formale, da rendersi con le modalità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui sia il soggetto beneficiario che il proprietario si impegnano, ognuno per sé e per i suoi aventi causa, nei confronti della Regione Emilia-Romagna, a mantenere la piena funzionalità delle strutture e degli impianti realizzati per il medesimo periodo della durata del vincolo.

In alternativa al vincolo di destinazione d'uso, il beneficiario può produrre apposita dichiarazione d'impegno alla restituzione del contributo percepito in caso di mutamento della destinazione dell'immobile o di mancato mantenimento della piena funzionalità delle strutture realizzate, accompagnata da garanzia fideiussoria resa da un Istituto di credito o ente assicurativo per la durata indicata in precedenza.

In tal caso i rapporti fra proprietario e beneficiario dovranno essere regolati da accordi privati.

I beni mobili, o mobili registrati acquisiti con contributi ai sensi della presente legge sono vincolati all'uso per il quale è stato concesso il contributo per un periodo di cinque anni dalla concessione dell'agevolazione.

Le agevolazioni percepite non devono essere restituite qualora i beni finanziati siano sostituiti con altri della stessa natura e di valore analogo, previa comunicazione al dirigente competente e relativo assenso.

Soggetti pubblici

Qualora il beneficiario del contributo sia un soggetto pubblico, l'ente beneficiario, se non proprietario, dovrà dichiarare di avere la disponibilità del bene per un periodo di sette anni dalla conclusione formale dei lavori con titolo giuridicamente valido.

D.3 CONTROLLI E SANZIONI

Il rispetto del mantenimento del vincolo di destinazione o della piena funzionalità delle strutture oggetto dei contributi di cui ai titoli II, III, IV della l.r. 40/2002 potrà essere verificato in ogni momento durante l'intero periodo di durata del vincolo.

Il mancato rispetto del vincolo di destinazione o il mancato mantenimento della piena funzionalità delle strutture, fatti salvi i casi accertati di forza maggiore o il verificarsi di fatti estranei alla volontà del soggetto beneficiario non prevedibili al momento della concessione del contributo, determina la revoca del contributo stesso e comporta la restituzione delle somme percepite sulla base di quanto previsto alla voce revoche.

Nel caso in cui siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di trascrizione del vincolo, è possibile chiedere alla Regione Emilia-Romagna l'autorizzazione alla cancellazione del vincolo di destinazione, o allo svincolo della fidejussione sostitutiva, previa restituzione del 20% dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il mutamento nella proprietà dell'immobile oggetto di contributo o nella gestione dell'attività turistica, non comporta di per sé obbligo di restituzione dei contributi percepiti, purché sia rispettato il vincolo di destinazione e mantenuta la piena operatività.

Per i contributi concessi ai sensi del titolo IV della l.r. 40/2002, l'estinzione anticipata del contratto di mutuo non incide sulla durata del vincolo di destinazione che rimane legata al contratto originario.

Allegato 1

Definizione di piccola e media impresa (estratto dalla raccomandazione 96/280/CE - riportato nell'allegato A del Regolamento CE 70/01)

1. Le piccole e medie imprese, in appresso denominate "PMI" sono definite come imprese:
 - aventi meno di 250 dipendenti, e aventi:
 - o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di Euro,
 - o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di Euro,e in possesso del regime di indipendenza definito al paragrafo 3.
2. Ove sia necessario distinguere tra una piccola e una media impresa la "piccola impresa" è definita come un'impresa:
 - aventi meno di 50 dipendenti, e aventi:
 - o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di Euro,
 - o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di Euro,e in possesso del regime di indipendenza definito al paragrafo 3.
3. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o di cui i diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.
4. Per il calcolo delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2, occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.
5. Qualora fosse necessario distinguere tra le microimprese e altri tipi di PMI, le microimprese sono quelle che occupano meno di 10 dipendenti.
6. Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero dei dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquisisce la qualifica di "PMI", "media impresa", "piccola impresa" o "microimpresa" solo se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.
7. IL numero di persone occupate corrisponde al numero di unità lavorative-anno (ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio approvato.
8. Le soglie per il fatturato e per il totale del bilancio sono quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di un'impresa di nuova creazione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette ad una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio.

Allegato 2

Regolamento previsto alla lettera d) comma 1 dell'art. 5 della l.r. 40/2002.

Possono accedere ai contributi previsti dalla l.r. 40/2002 per gli interventi indicati al comma 2 dell'art. 6 i Centri di servizio e di assistenza tecnica, autorizzati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 1800/1999: "Definizione delle modalità di autorizzazione dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'art. 15 della L.R. n. 14/1999", che svolgano attività anche a favore delle imprese che operano nel campo del turismo.

Caratteristiche degli interventi

I progetti presentati dovranno essere realizzati con il coinvolgimento di almeno 5 imprese, che deve essere formalizzato in forma scritta e sottoscritto dal legale rappresentante delle imprese coinvolte nel progetto.

Interventi ammissibili a contributo

Sono ammissibili a contributo le spese relative a Consulenza ed altri servizi:

- per l'ottenimento della certificazione di qualità da parte delle strutture indicate al comma 1 lettere a) b) c) e d), del comma 1 dell'art. 6 della l.r. 40/2002 e da parte delle Agenzie di Viaggi rilasciata da organismi accreditati, comprese le spese per studi e analisi preliminari;
- per interventi riguardanti studi di fattibilità e progettazione strutturale, finalizzati alla progettazione integrata della struttura e dell'impiantistica, in particolare finalizzati al risparmio energetico, legata alla realizzazione dell'intervento strutturale o almeno di un primo stralcio funzionale (in queste spese non sono ricomprese le spese di direzione lavori);
- per l'implementazione di sistemi informatici di controllo di gestione e di soluzioni informatiche innovative per la gestione delle attività;
- per l'implementazione di sistemi informatici per la gestione dei servizi ovvero per attività di commercio elettronico legate all'offerta turistica;

Domanda di contributo

La domanda deve essere presentata, nei termini e con le modalità previste per gli interventi indicati al titolo II della l.r. 40/2002, alla Provincia in cui risiede la maggior parte delle imprese coinvolte nel progetto.

Importi minimi e massimi di spesa

Importo minimo della spesa	30.000,00 euro
Importo massimo della spesa	100.000,00 euro

Tipologia e regime dei contributi

Contributi il conto capitale secondo il regime de minimis fino ad un massimo del 50% dell'importo ritenuto ammissibile.

Termini per la realizzazione e rendicontazione degli interventi

Gli interventi dovranno essere iniziati e realizzati nei termini previsti anche per gli altri interventi di cui al titolo II della l.r. 40/2002.

* * * *

GR/dn